



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE** N. **136** del **29/11/2021**

OGGETTO :

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2021/2023. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **dodici**, e minuti **quarantacinque**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE
CRESTO Giovanna	Sindaco	Sì
CRISAPULLI Giovanni	Vice Sindaco	Sì
RONCHETTO SILVANO Laura	Assessore	Sì
CALANNI PILERI Lara	Assessore	Sì
AMBROSIO Simone	Assessore	Sì
TROGLIA Elisa	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Susanna BARBATO.

La Signora CRESTO Giovanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2021/2023. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

➤ Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

- Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:
 - potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
 - dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- Vista la necessità di prevedere per l'anno 2021, ad integrazione di quanto stabilito con le proprie deliberazioni n. 192 del 21.12.2020, n. 35 del 14.04.2021 e n. 78 del 05.07.2021, l'assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 1 "Istruttore educatore asili nido" – categoria C a decorrere dal 31.12.2021, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
 - ✓ utilizzo graduatoria di altro ente, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013;
 - ✓ concorso pubblico;

- Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettano:
 - A) contenimento della spesa di personale;
 - B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
 - C) lavoro flessibile;
 - D) procedure di stabilizzazione;
 - E) progressioni verticali;

- Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

- Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono

incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

- Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;
- Vista la Circolare 13.05.2020 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica "sul Decreto per la pubblica amministrazione attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" pubblica sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 26 del 11.09.2020;
- Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020 pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020 avente ad oggetto: "modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" che all'art. 3 stabilisce, tra l'altro, che "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";
- Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;
- Vista "la relazione illustrativa tecnico finanziaria 2021 - 2023 sulla verifica dei vincoli finanziari alla gestione del personale e degli adempimenti amministrativi connessi", che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale rivista sulla base dei dati contabili rilevabili dal rendiconto 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 28.04.2021;
- Preso atto che sulla base della normativa sopra richiamata questo Ente si colloca nella FASCIA 2 – INTERMEDIA: ai sensi del D.M. 17.03.2020, I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; di conseguenza il Comune può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nel 2020 (ultimo rendiconto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 28.04.2021), con le sole possibilità quindi di abbassare le spese di personale o aumentare le entrate dell'Ente.

Pertanto la percentuale massima di personale è definita dai seguenti dati:

Entrate correnti 2020	7.261.165,83 (1)
FCDE Assestato Bilancio Previsione 2020	323.918,00
Spesa di personale 2020	2.032.515,96
VALORE SOGLIA %	29,30%

(1) il totale delle entrate correnti è stato ridotto della somma di € 323.561,62 corrispondente alla quota Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali confluita nel Risultato di amministrazione – parte vincolata.

- Considerato che la spesa di personale, che include le spese di personale per le assunzioni previste nel 2021 con la propria deliberazione n. 192 del 21.12.2020 e s.m.i. e con la presente deliberazione, per i tre anni del bilancio previsionale 2021/2023 è la seguente:

ENTRATE CORRENTI	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
Titolo I	5.303.669,29	5.260.105,36	5.265.232,36
Titolo II	378.269,01	54.265,00	54.265,00
Titolo III	1.655.580,92	1.724.890,28	1.729.890,28
TOTALE	7.337.519,22	7.039.260,64	7.049.387,64
FCDE	373.351,85	339.927,20	342.723,20
VALORE NETTO	6.964.167,37	6.699.333,44	6.706.664,44
SPESA DI PERSONALE	1.999.880,84	1.948.827,47	1.913.560,50
VALORE PERCENTUALE	28,72%	29,09%	28,53%

e che pertanto i valori percentuali per i singoli tre anni è inferiore alla soglia del 29,30 % (vedi tabella sopra) con il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 17.03.2020;

- Evidenziato che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, si svilupperà nel modo seguente nel triennio 2021/2023:

	Media triennio 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.349.055,57	1.917.829,68	1.913.494,16	1.883.964,58
Spese macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.646,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Irap macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	124.650,23	101.734,14	101.045,73	101.554,74
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo f.p.v.	0,00	103.096,32	103.461,72	103.461,72
Spese macroaggregato 9 - Rimborsi personale in convenzione	4.674,14	0,00	0,00	0,00
Spese macroaggregato 4 -Trasferimenti ad altri enti per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	2.514.026,64	2.132.660,14	2.123.001,61	2.093.981,04
(-) Componenti escluse (B)	212.547,67	262.796,48	244.719,00	244.719,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B Ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006	2.301.478,97	1.869.863,66	1.878.282,61	1.849.262,04

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

- Preso atto, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio triennale;
- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che:
 - a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
 - la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;
 - dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68;
 - l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con la presente deliberazione;
 - il Revisore dei Conti ha fatto pervenire il parere favorevole in merito al presente atto;
- Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;
- Ritenuto pertanto di approvare la presente integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08.04.2019, così come modificato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 15.06.2020;
- Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Funzioni Locali;
- Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona;
 - alla regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare “**la relazione illustrativa tecnico finanziaria 2021 - 2023 sulla verifica dei vincoli finanziari alla gestione del personale e degli adempimenti amministrativi connessi**”, rivista sulla base dei dati contabili rilevabili dal rendiconto 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 28.04.2021, che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di approvare per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la terza integrazione al **piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023** approvato con propria deliberazione n. 192 del 21.12.2020 e s.m.i. così come segue:
 - **ANNO 2021:** assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 1 “Istruttore educatore asili nido” – categoria C a decorrere dal 31.12.2021, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
 - ✓ utilizzo graduatoria di altro ente, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013;
 - ✓ concorso pubblico;
3. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, **non emergono situazioni di personale in esubero**;
4. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
5. di approvare l’allegata dotazione organica, che con la consistenza dei dipendenti in servizio e programmazione fabbisogno del personale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
7. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023;
8. di riservarsi la facoltà in qualsiasi momento di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativo al triennio considerato;
9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RSU.

Inoltre con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale e in data 01/12/2021 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : CRESTO Giovanna

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott.ssa Susanna BARBATO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cuorgnè, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Susanna BARBATO
